



*Ministero dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca*

*Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico*

**DISPOSIZIONI CONCERNENTI
LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DEI PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI
ORGANICI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO ED AUSILIARIO (ATA) DEL
COMPARTO SCUOLA
E LA CONSISTENZA DELLA DOTAZIONE ORGANICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2009/2010**

IL MINISTRO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTO il piano programmatico predisposto, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, della legge 6 agosto 2008, in data 4 settembre 2008, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO il regolamento predisposto ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il quale, per effetto di quanto prescritto dal comma 4, lettera e, del richiamato articolo 64, viene disciplinata, anche mediante modifica delle disposizioni legislative vigenti, l'attuazione del piano programmatico;

VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, che ha disposto il differimento all'anno scolastico 2010/2011, previa apposita intesa in sede di Conferenza unificata, dell'attività di dimensionamento della rete scolastica con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, con il quale sono stati fissati criteri e parametri per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche;

VISTI gli articoli 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e l'articolo 35, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 concernenti l'affidamento in appalto dei servizi amministrativi ed ausiliari, in particolare per quel che concerne la condizione della compensazione dei costi contrattuali mediante riduzione della dotazione organica di istituto;

ACCERTATO che le mansioni attribuite al personale stabilizzato, per effetto del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, sono comprese tra quelle indicate nella declaratoria professionale relativa al personale dell'area professionale "A" di cui al vigente contratto collettivo del comparto scuola e che, di conseguenza, tale personale non espleta



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico
prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale per il comparto scuola;

TENUTO CONTO delle direttive ministeriali numero 68 e numero 92, rispettivamente del 28 luglio e del 23 dicembre 2005 nonché del decreto interministeriale 20 ottobre 2006, relativi alla disciplina per la stipula di contratti di terzizzazione dei servizi e di collaborazione coordinata e continuativa;

VISTI in particolare i decreti interministeriali 8 gennaio 2008, n. 3, e 21 novembre 2008 n. 97 relativi alla ridefinizione dei criteri e dei parametri per la determinazione delle dotazioni organiche del personale ATA nonché alla determinazione delle consistenze regionali, rispettivamente per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009;

VISTA la legge 22 novembre 2002 n. 268 di conversione del decreto legislativo 25 settembre 2002 n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale;

VISTI l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, con il quale è stata disciplinata l'attribuzione alle istituzioni scolastiche della autonomia didattica e amministrativa e il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, inerente il regolamento attuativo dell'attribuzione della medesima autonomia;

VISTI il contratto collettivo nazionale del comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007 e la sequenza contrattuale siglata il 25 luglio 2008;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 121, con il quale è stato istituito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e sono state trasferite allo stesso le funzioni e le risorse già attribuite al Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17 con il quale è stato approvato il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.

DECRETA

Articolo 1

(dotazioni organiche: nazionale e regionali)

1.1. In attuazione di quanto previsto dal regolamento predisposto ai sensi del comma 4 dell'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni,



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

dalla legge 8 agosto 2008, n. 133 il presente decreto disciplina la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) delle istituzioni scolastiche ed educative per l'anno scolastico 2009/2010, ed è finalizzato al razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, al fine del conseguimento della maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico.

1.2. La consistenza numerica delle dotazioni organiche del personale di cui al comma 1 è determinata in attuazione del precitato articolo 64, comma 2, con il quale è contemplato che le dotazioni medesime devono essere ridotte, nel triennio 2009/10-2011/12, nella misura del diciassette per cento rispetto all'organico di diritto relativo all'anno scolastico 2007/2008. In ciascun anno tale riduzione non deve essere inferiore ad un terzo di quella complessiva. In applicazione dell'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 resta ferma l'ulteriore riduzione di mille posti per anno. La riduzione di organico viene realizzata mediante interventi di razionalizzazione sui profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, delle istituzioni scolastiche nonché, per effetto del dimensionamento scolastico, sul profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi.

1.3. La dotazione organica nazionale è suddivisa in dotazioni organiche regionali sulla base del numero degli alunni ed in relazione alla loro distribuzione sul territorio. La medesima dotazione è ripartita, altresì, in considerazione delle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche con riferimento alle peculiarità didattiche, strutturali e di carattere edilizio. I criteri di ripartizione tengono conto, inoltre, delle esigenze degli alunni diversamente abili, delle connotazioni ambientali e di disagio sociale dei contesti territoriali di riferimento e dei fenomeni conseguenti alla dispersione scolastica ed alle immigrazioni dai paesi extracomunitari. Tengono conto, altresì, delle esigenze dei comuni montani e delle piccole isole nonché delle peculiarità geografiche ed orografiche e delle distanze e dei collegamenti tra le istituzioni scolastiche.

1.4. La dotazione organica di cui al comma 1 è determinata secondo i criteri indicati al comma 2 ed i parametri di calcolo di cui alle tabelle 1, 2, 3a, 3b, e 3c, costituenti parte integrante del presente provvedimento, con i quali viene data applicazione alle tabelle, di medesimo oggetto, annesse al Regolamento di cui nelle premesse. Tenuto conto che dall'applicazione dei parametri numerici e dei criteri di cui alle citate tabelle consegue il decremento di organico nella consistenza complessiva prevista, a regime, dall'anno scolastico 2011/2012, la riduzione dei posti di ciascuna istituzione scolastica viene effettuata, per l'anno scolastico 2009/2010, nella misura di un terzo rispetto alla detrazione complessiva nonché in ragione dell'ulteriore contenimento di mille posti previsto dalla richiamata legge 244/2007. I parametri di cui alle richiamate tabelle sono



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

definiti secondo la duplice finalità del garantire la modifica strutturale delle misure di contenimento dell'organico nonché di assicurare l'efficace distribuzione ed utilizzo delle risorse disponibili, salvaguardando le peculiarità dei gradi di istruzione e, al contempo, nella considerazione della ripartizione dei carichi di lavoro conseguenti alla riforma del Ministero e all'attribuzione dell'autonomia scolastica di cui in preambolo.

Articolo 2 **(dotazioni provinciali)**

2.1. Il Dirigente regionale provvede alla ripartizione tra le circoscrizioni provinciali di competenza della dotazione organica regionale avendo cura di promuovere interlocuzioni e confronti con la Regione e con gli Enti locali, al fine di conseguire la piena coerenza tra le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e l'attribuzione delle risorse.

2.2. La ripartizione di cui al comma 1 è preceduta dall'accantonamento, effettuato dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, per ciascun profilo professionale, di una quota di posti pari al tre per cento della dotazione organica regionale, da utilizzare per fronteggiare situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo alle zone caratterizzate da fenomeni di abbandono e dispersione scolastica nonché al fine di salvaguardare le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche caratterizzate da situazioni di particolare rilevanza e complessità. La predetta quota accantonata deve, comunque, essere utilizzata nella predisposizione dell'organico di diritto.

2.3. In applicazione di quanto prescritto all'articolo 1, comma 2, l'organico provinciale dei profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico deve essere contenuto entro il limite massimo delle dotazioni regionali riportate nelle tabelle "B", "C" e "D", costituenti parti integranti del presente decreto.

2.4. Previa informativa alle Organizzazioni sindacali i Direttori generali degli Uffici scolastici regionali, anche al fine del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, possono operare compensazioni limitatamente ai profili professionali della medesima area contrattuale, sia nell'ambito della provincia sia tra province diverse della medesima regione.

2.5. Gli organici delle singole istituzioni scolastiche sono determinati dal Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, nei limiti del contingente assegnato, previo l'accantonamento di cui al comma 2, sulla base delle tabelle allegate al presente decreto e delle conseguenti proposte che i dirigenti scolastici formulano con adeguate motivazioni, ispirate alle esigenze connesse sia al piano dell'offerta formativa sia a quelle conseguenti



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico
al contenimento della spesa, con particolare riguardo all'andamento della popolazione scolastica nell'ultimo quinquennio.

2.6. A conclusione delle richieste avanzate dai dirigenti scolastici, il Direttore generale regionale, previa opportune verifiche ed eventuali modifiche alle richieste pervenute, assegna le risorse di organico in modo da assicurare, nel rispetto delle esigenze di contenimento della spesa, il funzionamento delle istituzioni scolastiche in condizioni di sicurezza per gli alunni e per tutto il personale della scuola, in riferimento sia alla dimensione e complessità sia al numero di edifici utilizzati, e di efficacia ed efficienza del servizio. La quota di posti accantonati, di cui al comma 2, è assegnata in sede di determinazione dell'organico di diritto allo stesso profilo professionale ovvero a profili professionali della medesima area contrattuale.

2.7. I provvedimenti concernenti la ripartizione dei contingenti provinciali nonché i criteri per la deroga ai parametri di calcolo, costituiscono oggetto di informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative.

2.8. I Direttori generali regionali, e i dirigenti scolastici assicurano la compiuta e puntuale realizzazione degli obiettivi fissati dall'articolo 64, della legge 6.8.2008, n. 133. Il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale prevista dalla normativa vigente.

Articolo 3

(efficacia ed efficienza dei servizi)

3.1. Le istituzioni scolastiche possono collegarsi in rete, per l'espletamento di attività a carattere amministrativo, tecnico e gestionale ovvero di servizi di comune interesse, funzionali ad una più razionale ed efficiente organizzazione e alle esigenze dell'utenza.

3.2. Le modalità organizzative, gestionali ed operative sono definite, secondo i criteri disciplinati dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e dalle norme del contratto collettivo, sentiti i Direttori dei servizi generali e amministrativi e le rappresentanze sindacali unitarie delle medesime istituzioni, in apposite intese da assumere tra i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche interessate.

Articolo 4

(servizi terziarizzati)



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

4.1. Nelle istituzioni scolastiche ed educative dove l'espletamento del servizio del personale ausiliario è attribuito, in tutto o in parte, a personale dipendente da enti e consorzi di imprese che abbiano stipulato specifici contratti per effetto del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65 ovvero da personale comunque esterno all'Amministrazione, dalla dotazione organica della rispettiva istituzione scolastica, risultante dall'applicazione delle tabelle di cui all'articolo 1, comma 4, deve essere accantonato il venticinque per cento dei posti di organico della medesima istituzione scolastica del profilo professionale di collaboratore scolastico.

4.2. Nelle istituzioni scolastiche ove siano in servizio soggetti impegnati in attività socialmente utili, riconducibili in parte a funzioni di assistente amministrativo o di assistente tecnico, destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui ai decreti interministeriali 20 aprile 2001 n. 66 e 20 ottobre 2006, dalla dotazione organica risultante dall'applicazione delle tabelle di cui all'articolo 1, comma 4, deve essere accantonato un numero di posti corrispondente al cinquanta per cento degli stessi soggetti impegnati nelle attività socialmente utili, presenti nell'istituzione scolastica.

4.3. I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali, al fine di garantire il più razionale ed efficace impiego del personale di cui al comma 1, stabilizzato ai sensi all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, elaborano, previa intesa con i rappresentanti delle categorie interessate, un piano finalizzato ad ottimizzare l'utilizzo del medesimo personale tra le istituzioni scolastiche comprese nell'ambito territoriale di competenza. Resta comunque confermata, per l'anno scolastico 2009/2010, la consistenza numerica dei posti di organico accantonati, secondo i contingenti regionali indicati nella tabella "E", costituente parte integrante del presente provvedimento.

4.4. Al fine delle eventuali modifiche da apportare alla redistribuzione del personale e dei servizi, l'elaborazione del piano di cui al comma 3 deve essere effettuata con particolare riguardo alla consistenza del personale esterno impegnato nell'istituzione scolastica, alle tipologie e alle peculiarità dei servizi richiesti nonché al monte ore necessario ed alle obiettive esigenze delle singole istituzioni scolastiche.

4.5. Ai fini di cui ai precedenti commi può essere disposta la compensazione, tra le istituzioni scolastiche che si avvalgono della terziarizzazione dei servizi, della percentuale dei corrispondenti posti di organico da rendere indisponibile.

4.6. I posti accantonati per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pur concorrendo a costituire l'organico di istituto, non sono disponibili per alcuna delle operazioni concernenti la mobilità ovvero le assunzioni, a qualsiasi titolo, di personale.

4.7. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, la terziarizzazione dei servizi non deve comportare soprannumerarietà. Di



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

conseguenza, ed al fine di evitare aggravio di spesa per effetto dei contratti di cui ai commi 1 e 2, il numero di posti necessario a garantire la permanenza dei soprannumerari nella medesima sede di titolarità deve essere compensato, in ambito provinciale, secondo le modalità indicate al comma 4.

4.8. Per l'anno scolastico 2009/2010 il numero di posti accantonati per effetto del presente articolo deve comunque corrispondere alle consistenze degli accantonamenti effettuati nell'anno scolastico 2008/2009, secondo le consistenze indicate nella tabella "E".

articolo 5

(assistenti tecnici)

5.1. La dotazione organica relativa al profilo professionale di assistente tecnico è determinata mediante deliberazione della giunta esecutiva di ciascun istituto in ragione di un'unità per ogni laboratorio funzionante e utilizzato in attività didattiche, programmate a norma dell'ordinamento degli studi ed effettivamente svolte per almeno 24 ore settimanali. Ove si verifichi la situazione descritta, la giunta esecutiva, anche al fine di evitare duplicazioni di competenze, nelle situazioni previste dagli ordinamenti didattici vigenti di compresenza tra docenti, insegnanti tecnico-pratici ed assistenti tecnici, deve commisurare la dotazione organica di ciascuna area professionale alle effettive necessità di impiego degli assistenti tecnici, con riguardo alle professionalità disponibili nell'ambito dell'istituzione scolastica nonché alle esigenze organizzative derivanti dalla contemporanea utilizzazione dei diversi laboratori compresi nella medesima area.

5.2. L'istituzione del posto di assistente tecnico è consentita limitatamente alle materie di insegnamento curricolari dell'istituzione scolastica per le quali i relativi piani orario di studio contemplino, specificatamente, le attività didattiche di esercitazioni di laboratorio.

5.3. Nei casi di compresenza durante le ore di insegnamento tecnico-scientifico, dell'insegnante teorico, dell'insegnante tecnico-pratico e dell'assistente tecnico, può disporsi, con apposita delibera della giunta esecutiva, la non attivazione del posto di assistente tecnico o in sostituzione dello stesso, l'istituzione di altro posto di assistente tecnico di diversa area non coperta e di cui si valuti necessaria l'attivazione. La predetta determinazione non deve comportare, in alcun caso, situazioni di soprannumerarietà rispetto all'organico di istituto.

5.4. Nella medesima ipotesi di compresenza di cui al comma 1, i tempi di lavoro che non comportino l'indispensabilità di impiego degli assistenti tecnici possono essere utilizzati a



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

supporto di tutte le attività, anche aggiuntive, previste nell'ambito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in coerenza con l'area di competenza professionale degli stessi.

5.5. Nei periodi di sospensione dell'attività didattica gli assistenti tecnici possono essere utilizzati oltre che in attività di manutenzione ordinaria del materiale tecnico, scientifico ed informatico dei laboratori, officine, reparti di lavorazione o uffici di rispettiva competenza, anche in attività di manutenzione straordinaria del predetto materiale e in attività di supporto alla didattica, necessarie per l'ordinato e puntuale avvio dell'anno scolastico.

articolo 6

(addetti alle aziende agrarie)

6.1. Negli istituti tecnici agrari e negli istituti professionali per l'agricoltura può essere prevista, previa deliberazione della giunta esecutiva di istituto, l'attivazione di posti relativi al profilo professionale di addetto alle aziende agrarie.

6.2. L'istituzione dei posti di cui al comma 1 può essere realizzata sempreché non sussistano situazioni di soprannumero di assistenti tecnici ed evitando, comunque, duplicazioni di competenze con tale profilo professionale. Qualora si verificano situazioni di esubero di personale, la giunta esecutiva di ciascun istituto può deliberare, per motivi di opportunità organizzativa, tecnica e didattica, l'affidamento delle mansioni previste per l'addetto all'azienda agraria agli assistenti tecnici in servizio.

articolo 7

(centri territoriali permanenti)

7.1. In attesa dell'attivazione dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, ai centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta, previsti dall'ordinanza ministeriale 29 luglio 1997, n.455, è assegnata un'unità appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo.

7.2. La dotazione organica dei collaboratori scolastici degli stessi centri, da utilizzare nelle istituzioni scolastiche, è determinata in ragione di un'unità per ciascuna delle scuole e/o istituti sede di uno o più corsi per adulti, istituiti a cura dei centri medesimi.

articolo 8

(istituzioni educative)

8.1. Ai servizi amministrativi e ausiliari dei convitti nazionali, degli educandi dello Stato e delle scuole annessi alle predette istituzioni educative, già unificati ai sensi dell'articolo



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

8 del decreto interministeriale 15 marzo 1997, n. 178, è assegnata, per effetto del richiamato disposto di cui all'articolo 40, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.449, un'unica figura del profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi.

8.2. Le dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni di cui al comma 1 sono determinate applicando i corrispondenti parametri attinenti le istituzioni scolastiche, nonché quelli delle tabelle 3a, 3b, 3c, con riferimento al numero dei convittori e dei semiconvittori.

8.3. Per la determinazione delle esigenze relative alle scuole di istruzione primaria e secondaria di primo grado di cui al comma 1, si applicano i parametri relativi agli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media, di cui alla tabella "1". Per gli istituti di istruzione secondaria superiore annessi ai convitti ed agli educandati si applicano i parametri della stessa tabella "2", concernenti gli istituti di istruzione secondaria di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.

Articolo 9

adeguamento organico di diritto alla situazione di fatto

9.1. La necessità di attivazione di ulteriori posti successivamente alla determinazione dell'organico di diritto, rappresentata dai dirigenti scolastici, non può comportare, in ogni caso, a livello provinciale, incrementi di posti del medesimo organico.

9.2. Il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, sulla base delle indicazioni e delle richieste formulate dai dirigenti scolastici, autorizza gli eventuali incrementi di posti unicamente per compensazione, revocando l'autorizzazione al funzionamento di un corrispondente numero di posti dell'organico di diritto, per i quali, all'inizio dell'anno scolastico siano venute meno le condizioni che ne avevano legittimato l'istituzione. In tal caso, il funzionamento del posto deve, comunque, conseguire all'applicazione dei vigenti criteri e parametri di calcolo degli organici di istituto ovvero ad apposito, motivato provvedimento del dirigente regionale, che terrà, altresì, in debito conto l'eventuale concentrazione di personale inidoneo.

articolo 10

(oneri finanziari)

Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alla tabella "A" gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.



*Ministero dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca*

*Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico*

articolo 11
(norma di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano, per le parti non incompatibili, le vigenti disposizioni in materia.

oooooooooooo

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE